

## **Statuto dell'Associazione Tartufai Barberinese – APS**

Aggiornamento al Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 n° 117 “Codice del Terzo settore”  
(in seguito Cts)

### **Articolo - 1**

#### ***Denominazione, sede legale e durata***

In conformità a quanto prescritto dal Cts sopra citato, da ora in avanti l'Associazione è denominata: Associazione tartufai Barberinese Associazione di promozione sociale (APS), essa ha sede nel Comune di Barberino di Mugello, ha durata illimitata.

### **Articolo - 2**

#### ***Finalità, attività di interesse generale e scopi***

L'associazione è su base volontaria, non persegue finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei soci stessi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, per quanto riguarda le aree tartufigene. Tali interventi hanno lo scopo di favorire, la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del tartufo della Toscana, con particolare attenzione al tartufo bianco, nero e marzuolo del Mugello;
- b. tutela del patrimonio culturale etno-antropologico del “tartufaio” e del paesaggio.

Gli scopi saranno perseguiti attraverso:

- a. la realizzazione in terreni propri, di terzi o di proprietà di enti pubblici, ceduti in conduzione o in comodato, di tartufige controllate o coltivate;
- b. interventi mirati al ripristino ambientale delle aree tartufige degradate da destinare alla libera ricerca;
- c. iniziative di sperimentazione, promozioni commerciali, culturali e pubblicitarie in materia di tartufigicoltura;
- d. organizzazione in collaborazione o per conto della Regione, di corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi;
- e. mediante tutte quelle attività che verranno riconosciute idonee al raggiungimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Cts, attività secondaria e strumentale

allo scopo di autofinanziamento, allestendo o partecipando occasionalmente a fiere, mostre e sagre. In tali occasioni è permessa la vendita di tartufi freschi e preparati al tartufo, nonché la somministrazione di cibi a base di tartufo; nel rispetto e secondo i criteri e limiti stabiliti dalla legge.

### **Articolo - 3**

#### ***Patrimonio***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, da fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio e da eventuali lasciti, erogazioni e donazioni.

### **Articolo - 4**

#### ***Entrate dell'Associazione***

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dagli introiti derivati da organizzazione o partecipazione a manifestazioni promosse a sostegno delle finalità dell'Associazione, avvalendosi anche di eventuali contributi pubblicitari o di sponsorizzazione, di contributi pubblici o privati e da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

### **Articolo - 5**

#### ***Bilancio d'esercizio***

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno.

### **Articolo - 6**

#### ***Divieto di distribuzione degli utili***

L'Associazione ha divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e degli avanzi di gestione, dei fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Articolo - 7**

#### ***Numero ed ammissione degli associati***

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, ciò premesso, sono ammessi a diventare soci dell'Associazione i ricercatori di tartufo in possesso della specifica autorizzazione, i coltivatori di tartufo nonché i commercianti degli

stessi, residenti nella Regione Toscana.

Possono essere soci affiliati gli enti pubblici o privati che perseguono scopi analoghi, nonché gli enti pubblici interessati, nel loro territorio, alla raccolta e/o produzione dei tartufi. Sono soci onorari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che hanno acquisito particolari meriti nel campo della tutela, della valorizzazione e della produzione del tartufo.

Non possono essere associati all'Associazione i conduttori di tartufaie controllate in forma privata.

I soci affiliati e onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota per la loro adesione all'Associazione.

Per l'ammissione a socio ordinario dovrà essere presentata al Consiglio direttivo (da ora C.D.) una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, i recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, nonché numero e data di scadenza della tessera Regionale che autorizza la ricerca e raccolta del tartufo.

La dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dal C.D.. L'ammissione dovrà essere deliberata dal C.D. con l'annotazione sul libro dei soci, in caso avverso, entro 30 giorni ne deve essere data comunicazione all'interessato motivandone il rigetto. L'interessato può, entro 30 giorni presentare ricorso documentando le motivazioni. L'ammissione a socio affiliato è deliberata senza formalità del C.D., la nomina a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del C.D.

## **Articolo - 8**

### ***Diritti e doveri dei soci***

#### Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. frequentare i locali dell'Associazione;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

#### Gli associati hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e quanto legalmente deliberato dal C.D.;
- b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- c. Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal C.D. e ratificato dall'assemblea.

#### **Articolo - 9**

##### ***Perdita della qualità di socio***

La qualità di socio si perde:

- a. per morte, morosità, recesso o esclusione;
- b. per violazioni delle norme dello statuto nonché da quanto disposto dal regolamento interno e legalmente deliberato dal C.D.;
- c. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e sui soci;
- d. quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, compreso il venir meno delle condizioni previste dall'Art. 7.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal C.D.; prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni, documentando le motivazioni. Il mancato ricorso determina l'immediata esclusione; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non potrà essere restituita.

#### **Articolo - 10**

##### ***Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei sindaci revisori.

#### **Articolo - 11**

##### ***Assemblea dei soci***

Costituiscono l'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti all'Associazione e che siano in regola con il versamento delle quote per l'anno solare in corso.

Fanno altresì parte dell'Assemblea i soci onorari ed i rappresentanti degli enti e delle

Associazioni di cui all'Art. 7.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio. La convocazione scritta deve contenere: il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; deve essere inviata a mezzo posta ordinaria o elettronica entro 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. L'Assemblea può essere convocata, su domanda motivata, avanzata da almeno 1/10 degli associati.

## **Articolo - 12**

### ***Condizione delle assemblee e validità delle deliberazioni***

Tutti i soci hanno diritto di voto compreso i nuovi iscritti, i soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, anche se membri del C.D., in questo caso non partecipano al voto per l'approvazione del bilancio e deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni socio non può essere delegato a rappresentare più di 3 (tre) soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori.

Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del C.D. non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **Articolo - 13**

### ***Compiti dell'Assemblea***

L'Assemblea è il principale organo dell'Associazione, le sue funzioni sono:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b. delibera sul bilancio d'esercizio;

- c. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e propone le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- e. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e su tutto quanto ad essa è demandato per legge e per statuto.

#### **Articolo - 14**

##### ***Consiglio direttivo***

Il C.D. è formato da un numero di componenti compresi tra 7 e 9 (sette e nove) nominati dall'Assemblea ed ha una durata di 3 (tre) anni, i membri del C.D. sono rieleggibili senza limitazioni di mandati.

Il C.D. opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del C.D. decadono dall'incarico, il Consiglio medesimo deve, se lo ritiene necessario, o comunque, al fine del ripristino del numero minimo, provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti; in mancanza di questi nomina un socio ritenuto competente, la cui nomina dovrà essere ratificata in occasione della successiva assemblea. I sostituti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

I membri del C.D. sono scelti tra le persone fisiche associate, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del C.C., ogni membro del C.D. che rimanga assente per tre riunioni consecutive senza valida giustificazione si intende decaduto a tutti gli effetti. Nessun compenso è dovuto ai membri del C.D. salvo il rimborso di eventuali spese sostenute e deliberate dallo stesso C.D.

I componenti del C.D. entro 30 giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando le informazioni previste dell'art. 26 co 6 del Codice del Terzo settore.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato il C.D. convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

#### **Articolo - 15**

##### ***Condizione delle sedute del C.D. e validità delle deliberazioni***

Il C.D. è convocato una volta al mese, salvo diversa necessità, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del C.D. sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del C.D. verrà redatto il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute del C.D. possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Sindaci revisori, i rappresentanti degli enti ed Associazioni di cui all'art. 5, esperti che il C.D. riterrà utile consultare.

## **Articolo - 16**

### ***Compiti del Consiglio Direttivo***

Rientra nella sfera di competenza del C.D. tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il C.D. alla prima seduta dopo la propria elezione nomina tra i membri dello stesso, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il responsabile delle tartufaie. I criteri di nomina dovranno tener conto del numero dei voti ottenuti nonché delle competenze ed esperienze acquisite.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo;
- d. stabilire la quota associativa annuale la quale deve essere ratificata dall'Assemblea;
- e. redigere il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;
- f. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. deliberare sulla modifica della sede legale purché resti nello stesso Comune;
- i. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

## **Articolo - 17**

### ***Il Presidente***

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, in caso di necessità e di urgenza esercita i poteri del Consiglio riferendo a quest'ultimo dell'attività compiuta;

Il Presidente resta in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente viene sostituito dal vice Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Articolo - 18**

##### ***Collegio dei Sindaci revisori***

Il Collegio dei Sindaci revisori viene eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica 3 (tre) anni, è composto da 3 (tre) membri i quali eleggono tra loro il Presidente. Può far parte del collegio dei sindaci revisori qualsiasi socio che non ricopra altre cariche sociali. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

#### **Articolo - 19**

##### ***Scioglimento***

Le modalità di scioglimento dell'Associazione è disciplinata dall'art. 9 del Cts, tuttavia dovrà essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza indicata all'art. 12, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio verso altre Associazioni o enti senza finalità di lucro.

#### **Articolo - 20**

##### ***Rinvii***

In riferimento ad eventuali divergenze tra l'atto costitutivo dell'Associazione ed il presente statuto, vale quanto indicato in quest'ultimo (art. 21 co 2 del Cts). Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice Civile ed a qualsiasi altra norma di legge vigente in materia di associazionismo.

Approvato con atto pubblico il 15 febbraio 2019

Repertorio 10.251 - raccolta 7.170

Registrato presso l'ufficio Territoriale di Borgo S.L. al n. 436 serie 1T il 27/02/2019